

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 2 maggio 2011

Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010. (Decreto n. 236/2011). (11A12324) (GU n. 220 del 21-9-2011)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;

Visto il parere generale n. 11 espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 23 marzo 2011 relativo alla predisposizione della tabella di corrispondenza di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'applicazione di quanto previsto all'art. 24, comma 3, lett. b) della stessa legge n. 240 e di quanto disposto all'art. 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni (da ultimo all'art. 29, comma 7 della legge n. 240/2010);

Ritenuta l'opportunita' di recepire le indicazioni fornite dal C.U.N. col sopraccitato parere;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

1. Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b), e all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nell'allegato. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N. e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero provvede ad avviare le procedure per la verifica e l'aggiornamento delle corrispondenze di cui alla tabella allegata.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Roma, 2 maggio 2011

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 145

TABELLE DI CORRISPONDENZA POSIZIONI ACCADEMICHE

Parte di provvedimento in formato grafico

22.09.2011

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

09:43:36

TABELLE DI CORRISPONDENZA POSIZIONI ACCADEMICHE

Paese	Posizione 1	Posizione 2	Posizione 3	Posizione 4
Italia	Ric. T.D. (A)	Ricercatore Univ. T. Ind. - Ric. T.D. (B)	Associato	Ordinario
Algeria		Maitre assistant, M.de Conference	Maitre de conference	Professeur
Argentina	Ayudante	Profesor Adjunto	Profesor Asociado	Profesor Titular
Australia	Research Fellow	Lecturer (A-B), Research Fellow*	Associate (C-D), Senior Lecturer	Professor (E)
Austria				Professor
Belgio (F)	Doctor Assistant	Docent	Hoofdcent	Hoogleraar
Belgio (V)			Maitre de Conference	Professeur
Bosnia		Docent	Vanredni Profesor	Profesor
Brasile		Professor Doutor	Professor Associado	Professor Titular
Canada	Postdoc Fellow	Research Associate, Adjunct faculty	Associate Professor	Professor
Cina	Research Fellow	Lecturer	Associate Professor	Professor
Cipro	Research Assistant	Assistant Professor, Lecturer	Associate Professor	Professor
Rep. Ceca		Odborný Asistent	Docent	Professor
Danimarca	Postdoc	Adiunkt (assistant), Researcher	Lektor (associate), Senior Researcher	Professor
Egitto		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Finlandia		Dosentii	Lehtori	Professor
Francia		Maitre de Conference	Maitre de Conference*, Prof. Associe'	Professeur
Germania		Junior Prof.(W1), Wissen Assistant(C1)	Professor (C2)(C3,W2)	Professor (C4,W3),(C3,W2)*
Giappone		Lecturer, Assistant	Associate Professor	Professor
Giordania		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Grecia		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
India		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Iran		Ostadyar	Daneshyar	Ostad
Iraq		Lecturer, Assistant		Professor
Irlanda		Lecturer	Reader	Professor



Paese	Posizione 1	Posizione 2	Posizione 3	Posizione 4
Islanda		Lektor	Dosent	Professor
Israele		Lecturer, Senior Lecturer	Associate Professor	Professor
Libia		Lecturer	Reader	Professor
Lussemburgo			Associate Professor	Professor
Malta		Lecturer, Senior Lecturer	Associate Professor	Professor
Messico		Assistant Professor		Full Professor
Norvegia	Postdoc	Forstelektor	Forsteamanuensis	Professor
Nuova Zelanda		Lecturer	Associate, Senior Lecturer	Professor
Paesi Bassi		Univ.docent 1-2, Onderzoeker 1-3	Hoofdocent	Hoogleraar 1-2, Professor
Polonia		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Portogallo		Assistente, Professor Auxiliar	Professor Associado	Professor Catedratico
Regno Unito	Research Fellow	Lecturer A, Lecturer B, Research Fellow*	Senior Lecturer, Lecturer B*, Reader	Professor, Reader*, Senior Research Fellow
Romania		Lector	Conferentiar	Professor
Russia		Lecturer	Associate (dozent)	Professor
Serbia		Docent	Vanredni Professor	Professor
Spagna		Professor Ayudante, Prof. Contratado	Professor Titular, Prof. Asociado*	Prof. Catedratico, Prof. Titular*
R. Sudafricana		Lecturer	Associate Professor, Senior Lecturer	Professor
Svezia		Lektor	Docent	Professor
Thailandia		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Tunisia		Maitre Assistant, M.de Conference	Professeur	Professeur de Chaire
Turchia		Professor Asistanti	Docent	Ordinaryus Profesor
Ungheria		Egyetemi Adjunkt	Egyetemi Docens	Egyetemi Tanat
U.S.A.	Research Fellow	Assistant Professor*	Associate Professor	Professor



Paese	Posizione 1	Posizione 2	Posizione 3	Posizione 4
		Instructor*, Research Associate*, Research Fellow*		
S.C.Vaticano		Professore non stabile	Professore I grado	Ordinario, Straordinario

Note

* Equivalenza da valutare in relazione al CV e all'istituzione di appartenenza

IIAI2324

DECRETO 24 maggio 2011.

Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010. (Decreto n. 242/2011).

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare, l'articolo 15 della legge n. 240 del 2010, che prevede la definizione dei settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale;

Visto in particolare, l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che disciplina la figura del ricercatore a tempo determinato rimettendo ai regolamenti universitari, tra l'altro, la definizione delle relative procedure pubbliche di selezione bandite con riferimento ad uno specifico settore concorsuale;

Visto in particolare, il comma 3, lettera a), del predetto articolo, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti modalità, criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti triennali di cui alla medesima disposizione, ai fini della loro proroga, per una sola volta e per soli due anni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto triennale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della eventuale proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni, avviene con le modalità, i criteri e i parametri individuati dal presente decreto.

Art. 2.

Procedura per la proroga del contratto

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all'articolo 1 può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

2. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, nominata dal rettore e disciplinata con regolamento di ateneo, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento.

3. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

